

CAMERA DEI DEPUTATI N. 649

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA

Annunziata il 18 febbraio 1954

Disposizioni relative alla conservazione del posto di lavoro per i salariati temporanei dello Stato in caso di assenza per malattia

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il personale dello Stato ha diritto, in caso di malattia, alla cosiddetta aspettativa per motivi di salute, che si traduce in un diritto alla conservazione del posto per la durata massima consentita dalle varie disposizioni di legge. Tale durata è variamente commisurata in relazione alle singole categorie, il che dà luogo ad una situazione veramente paradossale.

Infatti, il personale di ruolo, in virtù dell'articolo 84 del decreto 30 settembre 1923, n. 2960, ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di un anno che, in talune occasioni, può arrivare fino a diciotto mesi (articolo 85, comma secondo, del decreto citato n. 2960). A sua volta, il personale non di ruolo, in virtù dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, ha lo stesso diritto per la durata massima di mesi sei, mentre il personale salariato temporaneo, conformemente all'articolo 64, comma quarto, lettera c), del testo unico approvato con decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, ha diritto alla conservazione del posto soltanto per 90 giorni.

È già strano che una stessa causa debba produrre effetti diversi, ma quel che è più strano è che, relativamente ai salariati temporanei, il legislatore è venuto a trovarsi in una posizione di contrasto con se stesso. Infatti, da un lato esso legislatore dispone con il citato testo unico n. 2114 del 1924 che in

ogni caso e, quindi, anche in caso di malattia, il salariato temporaneo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di novanta giorni lavorativi e, dall'altro, dispone, con il decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, che lo stesso salariato temporaneo ha diritto, in caso di malattia, all'assistenza per un periodo di 180 giorni.

È evidente il contrasto fra le due diverse disposizioni di legge, delle quali una, la n. 147 del 1948, è destinata a rimanere inoperante fino a quando l'altra ad essa non si adegui; ed è altrettanto evidente che l'adeguamento della vecchia alla nuova norma risponde a criteri di giustizia e va pertanto attuato in termini di assoluta urgenza.

In considerazione, poi, del fatto che con decreto 9 dicembre 1935, n. 2269, il periodo di conservazione del posto venne elevato da 90 a 180 giorni per i salariati temporanei ex combattenti, è altresì evidente l'opportunità di una disposizione che adegui il beneficio il quale trova la sua ragion di essere nel fatto che gli ex combattenti, per i sacrifici che sono stati chiamati a compiere, sono più di ogni altro esposti al pericolo di malattie. Tale termine, che viene portato ad un anno, è sempre inferiore a quello di 18 mesi che l'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, stabilisce per i lavoratori affetti da tubercolosi.

Ad ovviare agli inconvenienti lamentati provvede la presente proposta di legge, che non comporta alcun onere finanziario e il cui unico articolo dispone che, in caso di malattia, i salariati temporanei dello Stato, conformemente

a quanto già disposto per il personale non di ruolo, hanno diritto alla conservazione del posto per la durata di 180 giorni lavorativi elevati ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il periodo di conservazione del posto per assenza causata da malattia è fissato, per i salariati temporanei alle dipendenze delle varie Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in 180 giorni lavorativi, rimanendo inalterati i periodi di maggiore durata previsti per particolari categorie di lavoratori o da leggi speciali.

Il suddetto termine di 180 giorni lavorativi è elevato ad un anno per i salariati temporanei ex combattenti e categorie equiparate.